

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Proposta n. 181/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 164 DEL 21 FEB. 2017

STRUTTURA PROPONENTE: RISORSE UMANE

Dott.ssa Maria Fanni Pittau 

OGGETTO: Concessione congedo straordinario benefici art. 42 D. Lgs. 151/2001 al dipendente a tempo indeterminato matricola n. 2275.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore Dott.ssa Maria Eligia Pillitu 
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Eligia Pillitu 

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Sanluri dal 21 FEB. 2017 al - 8 MAR. 2017

Servizio Affari Generali e Legali dell'ASSL di Sanluri

Dr. Bernardino Chessa 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute n. 141 del 29.12.2016 di nomina del dott. Antonio Onnis Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Sanluri;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute n. 11 del 18.01.2017 avente ad oggetto "Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela dell Salute";
- VISTE** le deliberazioni del Commissario Straordinario della ex ASL di Sanluri n. 447 del 07.07.2015, n. 737 del 10.12.2015 e n. 555 del 29.09.2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale della ex ASL Sanluri n. 510 del 30.09.2008 con la quale la Dr.ssa Maria Fannì Pittau è stata nominata Responasabile del Servizio Risorse Umane;
- DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
- RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;
- PREMESSO** che il dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda matricola n. 2275, con nota prot. n. 2017/56597 del 14/02/2017 ha richiesto la concessione di un periodo di congedo straordinario per prestare assistenza ad un parente convivente di cui al comma 5 dell'art. 42 del D lgs 151/2001 in situazione di handicap grave ai sensi della Legge 104/92, per il periodo 01/03/2017 – 30/06/2017;
- VISTO** il nulla osta del Direttore dell'Unità Operativa di appartenenza in ordine alla concessione del congedo relativo al suindicato periodo, come richiesto dal dipendente;
- RICHIAMATO** l'art. 42 comma 5, del D. Lgs 26/03/2001, n. 151 che riconosce ai dipendenti pubblici e privati il diritto di usufruire di un periodo di congedo retribuito, continuativo o frazionato, per un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, al fine di prestare assistenza ai congiunti in situazione di handicap grave;
- VISTO** il regolamento aziendale, a suo tempo adottato dalla Asl di Sanluri con deliberazione n. 821 del 24 dicembre 2012;
- ACCERTATO** che il dipendente di che trattasi ha già usufruito di congedo allo stesso titolo per un totale di giorni 391 e pertanto non ha superato il limite massimo dei due anni previsti dall'art. 4, comma 2, della Legge 53/2000;

- VISTO** il relativo verbale con il quale la Commissione Medica preposta all'accertamento dello stato di handicap dei pazienti ha certificato la situazione di gravità del portatore di handicap;
- DATO ATTO** inoltre che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42, comma 5 ter e 43, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, tali periodi di assenza sono computati nell'anzianità di servizio, mentre sono esclusi gli effetti del congedo sulla maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
- ACCERTATO** che sussistono in capo al richiedente i presupposti per il riconoscimento del diritto previsto dal già citato art. 42 D. Lgs n.151/2001;
- ATTESTATA** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi:

D E T E R M I N A

- **Di concedere** al dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda matricola n. 2275 il congedo straordinario per il periodo 01/03/2017 – 30/06/2017 ai sensi del combinato disposto dell'art 4 comma 2, L. 53 dell'8 marzo 2000 e art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151 del 26/03/2001, per prestare assistenza ad un parente convivente di cui al comma 5 dell'art. 42 del D. lgs 151/2001 dichiarato in situazione di handicap grave, ai sensi della Legge n. 104/1992, come già specificato in premessa;
- **Di dare atto** che durante tale periodo la dipendente in parola ha diritto al trattamento economico e previdenziale previsto dagli artt. 42, comma 5 ter e 43, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001;
- **Di precisare** che tale periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
- **Di trasmettere** copia della presente determina al Servizio Risorse Umane e al Direttore del Servizio di appartenenza della dipendente per i successivi provvedimenti e adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE
Dott.ssa Maria Fanni Pittau

